

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 146

03 agosto 2021 - ore 09.30

Presidenza del Presidente **STEFANO ALLASIA**

Nel giorno 03 agosto 2021 alle ore 09.30, in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, sotto la Presidenza del Presidente STEFANO ALLASIA e del Vicepresidente FRANCESCO GRAGLIA, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari GIORGIO BERTOLA, GIANLUCA GAVAZZA, MICHELE MOSCA, si è adunato il Consiglio Regionale, come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere:

ALLASIA S. - AVETTA A. - BERTOLA G. - BILETTA A. - BONGIOANNI P. - CANALIS M. - CANE A. - CAUCINO C. - CERUTTI A. - CHIAMPARINO S. - CHIORINO E. - DAGO A. - DEMARCHI P. - DISABATO S. - FAVA M. - FREDIANI F. - GAGLIASSO M. - GAVAZZA G. - GRAGLIA F. - GRIMALDI M. - ICARDI L. - LANZO R. - LEONE C. - MAGLIANO S. - MARIN V. - MARRONE M. - MARTINETTI I. - MOSCA M. - NICOTRA L. - NICCO D. - PERUGINI F. - POGGIO G. - PREIONI A. - PROTOPAPA M. - RAVETTI D. - RICCA F. - RIVA VERCELLOTTI C. - ROSSI D. - RUZZOLA P. - SACCO S. - SARNO D. - STECCO A. - TRONZANO A. - VALLE D. - ZAMBAIA S.

Sono in congedo i Consiglieri:

CAROSSO F. - CIRIO A. - GIACCONE M.

Non sono presenti i Consiglieri:

GALLO R. - MARELLO M. - SALIZZONI M.

E' inoltre presente l'Assessore esterno:

MARNATI M.

(o m i s s i s)

DCR 148-13354

“Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni.

(Proposta di deliberazione n. 163).

Punto 7) Proposta di deliberazione n. 163 “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni”.

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell’articolo 74, comma 2 del Regolamento: **il Consiglio approva a maggioranza dei Consiglieri assegnati.**

Il Consiglio regionale del Piemonte

visto l’articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l’articolo 30 della legge 352/1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;

vista l’approvazione della delibera del Consiglio regionale della Lombardia del 13 luglio 2021, n. XI/1927 con la quale si invita ad adottare analoga deliberazione da parte degli altri consigli regionali;

visto l’articolo 93, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione (allegato A),

delibera

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a cinque anni nonchè per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?».

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Consiglieri assegnati	51
Maggioranza assegnati	26
Presenti	43
Favorevoli	29
Contrari	4
Astenuti	3
Non votanti	7

Allegato A)

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali), le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

Il presente quesito referendario interviene sull'articolo 274 del codice di procedura penale che, trattando il tema delle "esigenze cautelari" che legittimano misure cautelari coercitive o interdittive, ivi compresa la custodia cautelare in carcere, individua, elencando i relativi presupposti, le condizioni al ricorrere delle quali possono essere applicate le misure cautelari a carico degli indagati, o comunque di soggetti non ancora condannati in via definitiva.

Come noto trattasi, in estrema sintesi, di tre ordini di ragioni, ovvero il pericolo di inquinamento delle prove, la fuga o il pericolo concreto ed attuale della stessa, la reiterazione del reato.

Non può non richiamarsi sul punto il dettato della Carta costituzionale che prevede come l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Ne consegue il divieto di anticipare la pena, a meno che non si rendano necessarie le sopradette "misure cautelari" in presenza delle specifiche esigenze prefigurate dalla legge.

Il referendum si propone di limitare la possibilità del ricorso alle misure cautelari, escludendo la possibilità di applicazione nella sola ipotesi del ricorrere del rischio di reiterazione della stessa specie di reato per la quale si procede, ferma restando la possibilità di applicare le misure cautelari non solo al ricorrere degli altri presupposti, ma anche quando, per la persona sottoposta a indagini o per la persona dell'imputato ricorrano, stante le specifiche modalità o circostanze del fatto per cui si procede e la sua personalità, come desunta da comportamenti/atti concreti o da precedenti penali, gli estremi di concreto ed attuale pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero di criminalità organizzata.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)

LA FUNZIONARIA VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

AJ/FP/mi